Federazione Italiana
delle Banche di Credito Cooperativo
Casse Rurali ed Artigiane

Contatti:

Avv. Pierfilippo Verzaro, *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
email: pverzaro@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2620

Avv. Francesco Arcanà, *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
email: farcana@federcasse.bcc.it, tel. +39.06.7207.2627

Dott. Olimpia Blefari *Servizio Affari Legali e tributari FEDERCASSE*
Email: oblefari@federcasse.bcc.it tel. +39.06.7207.2616

POSITION PAPER FEDERCASSE

DOCUMENTO PER LA CONSULTAZIONE

"ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL TESTO UNICO BANCARIO IN MATERIA DI PRODUZIONE DEGLI INTERESSI NELLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' BANCARIA"

I. Premessa

Il presente documento ha l'obiettivo di svolgere considerazioni, di carattere legale, in riferimento al Provvedimento della Banca d'Italia posto in consultazione pubblica che contiene le proposte che la stessa Autorità di Vigilanza intende formulare al Comitato Interministeriale per il Credito e il Risparmio (CICR) per dare attuazione all'art. 120, comma 2, del Testo Unico Bancario.

Federcasse esprime apprezzamento per la scelta di avviare una consultazione ufficiale sulla bozza di deliberazione che la Banca d'Italia intende formulare al CICR in tema di "*attuazione dell'articolo 120, comma 2, del testo unico bancario in materia di produzione degli interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria*". Il tema della produzione degli interessi è, infatti, particolarmente rilevante per il settore bancario e l'occasione di formulare osservazioni alla proposta di normativa di attuazione è certamente gradita.

Prima di passare all'analisi delle osservazioni e proposte contenute nel presente documento, si ritiene opportuna una premessa di carattere generale in merito alla nuova disciplina introdotta dal novellato art. 120, comma 2, del TUB. Occorre rappresentare, infatti, come una eccessiva limitazione della libertà negoziale a livello nazionale – e segnatamente la previsione a livello di normativa primaria del divieto di produzione di interessi su interessi – potrebbe minare la parità concorrenziale e porre le banche italiane (e le filiali di banche estere operanti in Italia), in una situazione di svantaggio competitivo rispetto al resto della UE.

Fatta questa premessa di fondo, si formulano di seguito le osservazioni e le proposte di emendamento relative al documento posto in consultazione, che sono state elaborate nella prospettiva di apportare al testo i correttivi necessari a dipanare ogni dubbio interpretativo e favorire, di conseguenza, comportamenti certi da parte degli operatori.

- **Art. 2 (Scopo e ambito di applicazione) e rapporti con art. 3 e art. 4 – Ambito di applicazione oggettivo.**

L'articolo 2 del documento posto in consultazione delimita l'ambito di applicazione oggettivo della delibera, specificando che la stessa dà attuazione all'art. 120, comma 2 TUB con riguardo a tutte le operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito tra intermediari e clienti.
A sua volta, il secondo comma dell'art. 2 prevede che la produzione di interessi nelle operazioni di cui al comma 1 sia regolata secondo le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4.

Se da un lato l'art. 3 stabilisce che in tutte le operazioni di cui all'art. 2 comma 1 gli interessi maturati non possono produrre interessi, l'art. 4 – dall'altro - prevede una disciplina particolare per i rapporti regolati in conto corrente (conto di pagamento o finanziamenti a valere su una carta di credito).

Come affermato da Codesta Autorità nella relazione sul documento posto in consultazione, infatti, le specifiche modalità di conteggio e contabilizzazione degli interessi previste dall'articolo 4, interessano i rapporti di conto corrente e, in particolare, le aperture di credito in conto corrente.

Tuttavia, l'espressione "*rapporti regolati in conto corrente*" potrebbe risultare fuorviante e indurre a ritenere che per tutti i rapporti che confluiscono sul conto corrente (siano essi il pagamento di una rata di mutuo o il pagamento di interessi per finanziamenti quali anticipo su fatture, anticipazioni al salvo buon fine o sconto di portafoglio o anche un finanziamento di credito al consumo) il conteggio e la contabilizzazione degli interessi debbano essere effettuati secondo le modalità stabilite dall'articolo in parola.

Le conseguenze di questa interpretazione sarebbero eccessivamente onerose per le banche, che non potrebbero più riscuotere gli interessi relativi ai mutui, agli anticipi su fatture, al salvo buon fine e a tutti i rapporti che prevedono contrattualmente l'applicazione di un interesse, se non a fine anno (e solo dopo aver inviato l'estratto conto e chiesto l'autorizzazione all'addebito in conto).

E' evidente che, nel rispetto della norma primaria di cui all'art. 120, comma 2 TUB, i summenzionati rapporti (mutui, anticipi su fatture, anticipazioni al salvo buon fine, eccetera) rispetteranno quanto previsto dall'art. 3, ovvero la regola fondamentale del divieto di produzione di interessi anatocistici, ma, al contempo, continueranno a seguire le singole peculiarità nel computo degli interessi proprio di ogni rapporto.

Si chiede, pertanto, di chiarire il rapporto tra gli articoli 3 e 4 della proposta di delibera, circoscrivendo l'ambito di applicazione dell'art. 4, e limitandolo al solo conto corrente e alle contabilizzazioni degli interessi riferite solo a quest'ultimo (siano essi attivi nel caso di conti con saldo positivo che passivi come nel caso dell'apertura di credito e conti con saldo negativo), escludendo, invece, tutti quei rapporti che vengono solo "regolati" in conto corrente, ma che hanno una loro specifica e autonoma disciplina.

Per tali ragioni si chiede di modificare l'art. 4 chiarendo come lo stesso si applichi solo al conto corrente e all'apertura di credito in conto corrente.

- **Art. 2, comma 3 – (Scopo e ambito di applicazione) – Interessi moratori**

Il terzo comma dell'art. 2 regola la materia degli interessi che si producono nell'ipotesi di inadempimento (interessi moratori) e, operando un rinvio espresso alle disposizioni del codice civile per quanto attiene alla disciplina degli interessi moratori, di fatto esclude questi ultimi dall'ambito di applicazione della proposta di delibera.

La delimitazione della nozione di interesse di cui all'art. 120 comma 2 del TUB, ai soli interessi corrispettivi, è condivisa dalla Scrivente così come le motivazioni addotte da Codesta Autorità a sostegno di tale interpretazione, in particolare il riferimento alla diversa natura degli stessi. Gli interessi moratori, il cui presupposto è costituito dal ritardo imputabile al mutuatario, hanno funzione risarcitoria, costituendo una liquidazione forfettaria del danno da ritardo nelle obbligazioni pecuniarie, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.

Per tale motivo, si ritiene necessario integrare il testo della delibera posta in consultazione con una previsione che disciplini in modo espresso i finanziamenti con piano di rimborso rateale, escludendoli dall'ambito di applicazione dell'art. 4, specificando, in particolare, che in caso di inadempimento, gli interessi moratori possano continuare ad essere calcolati sull'intera rata scaduta e non pagata (comprensiva di interessi) e non solo sulla sorte capitale.

La stessa Corte di Cassazione (cfr. Corte di Cassazione - Sez. Terza civile -Sentenza 6403 del 30.03.2015 e, precedentemente tra le altre, Cass. n. 21998/11; n. 18312/07; n. 10070/99, n. 8657/98), ha stabilito come "*in caso di iscrizione di ipoteca per un capitale, l'estensione del privilegio ipotecario agli interessi, secondo le condizioni indicate dall'art. 2855 c.c., comma 2, è limitata ai soli interessi corrispettivi, con conseguente esclusione di quelli moratori, dovendosi ritenere l'espressione "capitale che produce interessi" circoscritta ai soli interessi che costituiscono remunerazione del capitale medesimo*" con ciò confermando la diversa natura degli interessi moratori rispetto agli interessi corrispettivi. Pertanto, stante il mancato collegamento degli interessi moratori con quelli corrispettivi, la funzione risarcitoria degli stessi è collegata al mancato adempimento dell'obbligazione di rimborso della rata del mutuo.
Gli interessi moratori possono essere calcolati sull'intero ammontare della rata in quanto non sono più riferiti alla rata intesa come "capitale e interessi" bensì al debito globale che incombe sul mutuatario.

Per tali motivazioni, considerata la natura risarcitoria degli interessi di mora per un pagamento non effettuato, si chiede di specificare quanto riportato nella precedente delibera del CICR, in modo di evitare contestazioni e possibile contenzioso futuro sulla natura di detti interessi di mora, modificando il comma 3 dell'art. 2 come segue:

"3. Per la produzione degli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile.
Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore, l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Questi interessi non possono produrre ulteriori interessi*."*

- **Art. 4, comma 4 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito) – Decorso del termine di esigibilità degli interessi.**

Il comma 4 del predetto art. 4 prevede che gli interessi – attivi e passivi – una volta maturati, diventino esigibili solo dopo il decorso di un termine di 60 giorni dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'art. 119 TUB o delle comunicazioni previste dall'art, 126-*quater* comma 1, lett. b) del TUB.

Sul punto, si rappresenta a Codesta spettabile Autorità che ancorare il decorso del termine di esigibilità degli interessi al momento del ricevimento dell'estratto conto comporta notevoli difficoltà operative e gestionali.

Dal punto di vista gestionale, occorre notare, infatti, che mantenendo come *dies a quo* per il decorso del termine di esigibilità il ricevimento dell'estratto conto da parte del cliente, la banca si

troverebbe a dover coordinare una gestione delle scadenze differenziata per ogni cliente, situazione quest'ultima chiaramente di non facile – se non impossibile – realizzazione.

Sotto un profilo giuridico, si sottolinea che il collegamento del termine di 60 giorni al momento della ricezione da parte del cliente dei documenti di cui all'art. 4, comma 4, determinerebbe la qualificazione di tali comunicazioni nella categoria degli atti aventi natura recettizia *ex* artt. 1334 e 1335 del Codice Civile.
Ciò potrebbe comportare la necessità per la banca di inviare l'estratto conto del 31 dicembre mediante modalità che consentano di provarne l'effettiva ricezione da parte del cliente (PEC o raccomandata A/R con conseguente aumento di costi). Infatti, nel caso in cui la clientela dovesse contestare in giudizio l'effettiva ricezione della documentazione, si realizzerebbe un'inversione dell'onere della prova e dunque graverebbe sulla banca in base ai principi generali (art. 2697 c.c.) l'onere di dimostrare l'invio e l'avvenuta ricezione della comunicazione da parte del cliente.

Al riguardo si prospettano due soluzioni alternative che rispondono alle esigenza sopra evidenziate:

- Ancorare il *dies a quo* dei 60 giorni al 31/12 (data di chiusura del conteggio degli interessi); a tal fine si propone di modificare il testo della delibera come segue:

"4. Gli interessi, attivi e passivi, diventano esigibili decorso un termine di 60 giorni dal ~~***ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto inviato ai sensi dell'art. 119 TUB o delle comunicazioni previste dall'art, 126-quater comma 1, lett. b) del TUB.***~~ ***31 dicembre di ciascun anno.*** *Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente"*

- In subordine si chiede di precisare che il *dies a quo* per il decorso del termine di 60 giorni al fine dell'esigibilità degli interessi decorre dalla data di spedizione dell'estratto conto e non dalla data di ricezione dello stesso, come è invece attualmente previsto dalla proposta di delibera del CICR, a tal proposito si propone di modificare la formulazione dell'art. 4, comma 4, come segue:

"4. Gli interessi, attivi e passivi, diventano esigibili decorso un termine di 60 giorni ~~***dal ricevimento da parte del cliente***~~ ***dall'invio da parte della banca*** *dell'estratto conto inviato ai sensi dell'art. 119 TUB o delle comunicazioni previste dall'art, 126-quater comma 1, lett. b) del TUB."*

- **Art. 4, comma 4 secondo periodo (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito) – Modalità di pagamento degli interessi divenuti esigibili mediante autorizzazione all'addebito.**

L'articolo 4, comma 4, al secondo periodo stabilisce che, una volta che sia decorso il termine di 60 giorni (o quello superiore eventualmente stabilito a favore del cliente) dal ricevimento da parte del cliente dell'estratto conto, quest'ultimo "*può autorizzare l'addebito degli interessi sul conto o sulla carta*".

Premesso un generale apprezzamento per lo sforzo compiuto da Codesta Autorità per agevolare, con tale previsione, l'estinzione del debito da interessi e tenuto in debita considerazione che la finalità di tale previsione è di introdurre un meccanismo di tutela per il debitore che non abbia la

disponibilità necessaria per poter procedere al pagamento diretto del debito da interessi, si rappresenta che la formulazione della norma si presta ad incertezze interpretative che potrebbero comportare notevoli difficoltà operative, oltre a rischi legali per gli operatori.

L'elemento principale di incertezza riguarda l'individuazione del momento in cui il debitore dovrebbe prestare il suo consenso all'addebito degli interessi sul conto o sulla carta. Da una lettura della norma, soprattutto se coordinata con la lettura del successivo comma 5 dello stesso art. 4, sembrerebbe che l'autorizzazione debba essere prestata *ex post,* quindi solo dopo che gli interessi siano scaduti e divenuti esigibili.
Tale interpretazione, tuttavia, comporterebbe notevoli difficoltà operative per le banche, che sarebbero tenute a dover chiedere di volta in volta l'autorizzazione all'addebito al cliente. Inoltre, non si comprende con quale modalità la Banca dovrebbe ottenere l'autorizzazione all'addebito in conto corrente; per assurdo allo scadere di ogni anno (e decorsi i 60 giorni di cui sopra) le Banche dovrebbero richiamare in filiale tutti i correntisti e ottenere una specifica sottoscrizione di un modulo contrattuale ad hoc per ogni addebito. Non c'è bisogno di evidenziare come questa modalità operativa sia inattuabile con la conseguente instaurazione di contenziosi con il cliente che per assurdo avrebbe i soldi sul conto per pagare e si troverebbe investito da lettere di messa in mora e conseguenti decreti ingiuntivi.

Considerato quanto indicato da codesta spettabile Autorità nella relazione sull'analisi di impatto sul punto in argomento, ovvero che la "*previsione esplicita ciò che dovrebbe essere già possibile ai sensi dall'art. 127, co. 1, TUB, in base al quale le disposizioni previste dal titolo VI TUB sono derogabili in senso favorevole al cliente e consente di evitare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 120 TUB, voluta dal legislatore a tutela del cliente, possa rivelarsi pregiudizievole per lo stesso*" si chiede di inserire, al pari di quanto fatto al successivo comma 5, un meccanismo che preveda la possibilità di inserire a monte in contratto l'autorizzazione all'addebito in conto degli interessi divenuti esigibili, fermo restando la facoltà del cliente di negare di volta in volta l'addebito in conto.

Si chiede pertanto di inserire un meccanismo che consenta alle banche di ottenere il consenso del cliente all'addebito degli interessi in un momento anteriore alla loro esigibilità e precipuamente al momento della conclusione del contratto.

Si propone, a tal fine, di modificare l'art. 4, comma 4, come segue:

*"**Il contratto può stabilire che,** decorso il termine di sessanta giorni o quello superiore eventualmente stabilito, ~~il cliente può autorizzare l'addebito de~~ **gli interessi siano addebitati** sul conto o sulla carta **in assenza di un espresso rifiuto del cliente entro la data prevista per l'addebito**; in questo caso, la somma addebitata è considerata sorte capitale**; resta fermo che la comunicazione, relativa all'estratto conto, deve precisare tale circostanza e richiamare l'attenzione del cliente sul suo diritto di revocare l'autorizzazione all'addebito in conto o sulla carta degli interessi.**"*

In questo modo, l'invio dell'estratto conto equivarrebbe ad una sorta di proposta di autorizzazione che, nel caso di mancata opposizione da parte del cliente, consentirebbe l'addebito degli interessi direttamente in conto. Il cliente avrebbe comunque la facoltà di estinguere il debito, mediante pagamento in contanti, una volta ricevuto l'estratto conto con una mera comunicazione alla

Banca. Al pari della modalità di modifica dei contratti prevista dall'art. 118 TUB, l'estratto conto riporterebbe una specifica indicazione sul diritto del cliente di revocare l'autorizzazione all'addebito in conto o sulla carta degli interessi.

- **Art. 4, comma 5 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito).**

Il comma in argomento disciplina una ulteriore modalità di estinzione del debito da interessi, prevedendo che se stabilito in contratto, dal momento in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento, siano impiegati per estinguere il debito da interessi.

Al riguardo, e fermo quanto indicato al punto che precede, si chiede di chiarire che per "fondi" non si intendono solo quelli derivanti da un pagamento in favore del cliente (che ai sensi delle disposizioni in materia di servizi di pagamento transitano dal conto dell'intermediario per poi essere accreditati su quello del cliente) ma tutte le rimesse che affluiscono direttamente sul conto del cliente, quali ad esempio gli assegni o il versamento di una somma in denaro.

Si chiede, inoltre, un chiarimento sull'inciso "*conto sul quale è regolato il finanziamento*", in quanto secondo tale formulazione sembrerebbero esclusi dalle specifiche modalità di pagamento descritte dall'art. 4 comma 5 gli interessi debitori derivanti da sconfinamento in assenza di fido.

- **Art. 4, comma 6 (Rapporti regolati in conto corrente, conto di pagamento e finanziamenti a valere su carte di credito) – Modalità di calcolo degli interessi in caso di chiusura definitiva del rapporto.**

L'ultimo comma dell'art. 4 stabilisce che, in caso di chiusura definitiva del rapporto, solo il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, se contrattualmente stabilito, mentre quanto dovuto a titolo di interessi non può produrre ulteriori interessi.

In primo luogo, si chiedono chiarimenti in ordine all'inciso per cui il saldo di chiusura relativo alla sorte capitale può produrre interessi solo "*se contrattualmente stabilito*": gli interessi sulla sorte capitale sono infatti dovuti, anche in mancanza di qualsiasi pattuizione, ai sensi degli artt. 1282 e 1284 del Codice Civile.

Inoltre, si chiede di precisare che il saldo di chiusura del rapporto, anche nella parte relativa agli interessi, è immediatamente esigibile e non soggiace, pertanto, al termine di sessanta giorni di cui al precedente comma 4 dello stesso articolo.

- **Art. 5 (Disposizioni finali)**

✓ **Modalità e termini di adeguamento dei contratti pendenti**

Il comma 2 dell'art. 5 individua espressamente lo strumento per procedere all'adeguamento dei contratti in corso nel meccanismo di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali previsto dagli articoli 118 e 126-*sexies* del TUB.

Entrambe le disposizioni sopra richiamate, tuttavia, prevedono un termine di preavviso minimo di due mesi che deve essere riconosciuto al cliente prima che le modifiche proposte unilateralmente dalla banca possano trovare effettiva applicazione; in aggiunta a tale termine, peraltro, gli intermediari dovranno considerare anche un congruo periodo di postalizzazione.

Dal momento che lo stesso art. 5, al comma 1, prevede che la delibera si applichi agli interessi maturati a partire dal 1 gennaio 2016, si evidenzia un problema di coordinamento temporale: infatti, per poter fa sì che le modifiche unilaterali possano essere applicate a partire dal 1 gennaio 2016, le relative comunicazioni dovrebbero essere inviate entro il 15 ottobre 2015, il che risulta oggettivamente impraticabile dal momento che, a quella data, non si avrà neanche il testo definitivo della delibera CICR, dato che la pubblica consultazione si chiuderà il 23 ottobre 2015.

A tal proposito, si chiede a Codesta Autorità di riconoscere agli intermediari un congruo termine per poter procedere all'adeguamento dei contratti in corso che tenga conto non solo dei termini di preavviso normativamente previsti per l'efficacia delle proposte di modifica unilaterale dei contratti, ma altresì dei tempi tecnici necessari alle banche per poter adeguare le proprie procedure informatiche ai nuovi criteri e modalità per il calcolo degli interessi introdotti dalla presente delibera.

Un'altra interpretazione potrebbe essere legata al fatto che per i vecchi contratti il primo conteggio, a norma dell'art. 4, avverrebbe al 31 dicembre 2016 e, pertanto, in tale caso le Banche avrebbero in effetti il tempo per effettuare le modifiche ai contratti ex art. 118 TUB trattandosi di un conteggio che avverrebbe in una data successiva alla modifica stessa.

Sul punto si chiedono maggiori chiarimenti.

- ✓ **Coordinamento con l'aggiornamento del Provvedimento della Banca d'Italia recante "Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti" del 15 luglio 2015.**

Tra le altre cose, l'aggiornamento 2015 del Provvedimento, relativo alla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari, ha espunto ogni riferimento alla capitalizzazione infrannuale degli interessi dai fogli informativi (compreso il prototipo di FI relativo al contratto di conto corrente offerto ai consumatori) e dai contratti. Si pone pertanto un problema di coordinamento temporale tra le nuove disposizioni di trasparenza (in vigore dal 1 ottobre) e la proposta di delibera del CICR (che si applica agli interessi maturati a partire dal 1 gennaio 2016).
Si chiede, pertanto, a Codesta Autorità di inserire una norma di coordinamento tra le due disposizioni.

- **Coordinamento con le Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura e in tema di segnalazione in Centrale Rischi.**

Si evidenzia come la regola della contabilizzazione su base almeno annuale degli interessi nonché l'introduzione del termine di 60 giorni per l'esigibilità degli interessi comporti uno scoordinamento temporale del debito per interessi con la periodicità di rilevazione/pubblicazione delle soglie, che ha invece cadenza trimestrale.

In particolare, si segnala il rischio di «picchi» di TEGM nel I° trimestre, quando scade/sarà pagato il debito da interessi.
Stesso discorso varrebbe per le disposizioni relative alla segnalazione in Centrale Rischi e, in particolare, su come considerare e segnalare il debito per interessi, sia in corso d'anno (quando ancora non è esigibile), sia alla scadenza del termine di inesigibilità (se non pagato nei termini).